

- All'* **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 - Roma
protocollo@pec.agea.gov.it
- All'* **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 - Firenze
artea@cert.legalmail.it
- All'* **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 - Bologna
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All'* **A.V.E.P.A.**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
35131 - Padova
protocollo@cert.avepa.it
- All'* **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano
opr@pec.regione.lombardia.it
- All'* **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 - Torino
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All'* **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 - Trento
appag@pec.provincia.tn.it
- All'* **OP della Provincia Autonoma
di Bolzano - OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 - Bolzano
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All'* **ARCEA**
c/o Cittadella regionale, viale Europa -
Loc. Germaneto
88100 - Catanzaro
protocollo@pec.arcea.it

All' **ARGEA**
Via Caprera, 8
09123 - Cagliari
argea@pec.agenziaagea.it

All' **OP FVG**
Via Liruti, 22
33100 - Udine
opr@certregione.fvg.it

E p.c.

Al **Ministero dell'Agricoltura, della
Sovranità Alimentare e delle Foreste**
Dipartimento della Politica Agricola
Comune e dello Sviluppo Rurale
Direzione Generale delle Politiche
Internazionali e dell'Unione europea
PIUE V - Ortofrutta
Via XX Settembre, 20
00187 - Roma
aoo.piue@pec.masaf.gov.it

Oggetto: *Informativa afferente alla Circolare del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste n. 0334085 del 24/07/2024 recante "Regolamento (UE) 2021/2115 - Applicazione della normativa unionale recante disposizioni sull'attuazione dei programmi operativi del settore ortofrutticolo – Interpretazioni e chiarimenti forniti dalla Commissione europea"*

Allo scopo di assicurare un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione in materia di programmi operativi del settore ortofrutticolo, il MASAF ha sottoposto alla Commissione europea alcuni quesiti interpretativi relativi all'applicazione della normativa specifica di cui al Reg. (UE) 2021/2115.

Di seguito si forniscono i **chiarimenti tecnici** che sono stati riportati nella nota MASAF del 24 luglio 2024 indirizzata alle Autorità regionali, qui acclusa, e che riguardano l'art 50 "Programmi operativi" e l'art. 52 "Aiuto finanziario dell'Unione per il settore dei prodotti ortofrutticoli" del citato regolamento.

Per ciò che riguarda l'**art. 50, paragrafo 7, lettera b)**, del Regolamento (UE) n. 2021/2115, i Servizi della Commissione europea hanno evidenziato che le spese relative alla norma in esame possono essere attivate nell'ambito del Programma Operativo pluriennale e non necessariamente in ciascuna annualità del programma.

Relativamente all'**art. 52, paragrafo 2**, del Regolamento (UE) 2021/2115, si evidenzia che detta norma prevede che l'aiuto finanziario può essere aumentato dello 0,5%, a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale di cui al primo sottoparagrafo (4,1, 4,5, 5%), sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j) del medesimo regolamento.

Al riguardo, la DG AGRI ha espressamente chiarito che, al fine di beneficiare dell'aumento in questione, un'organizzazione di produttori deve prevedere nel proprio programma operativo uno o più interventi connessi a tutti gli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j) del Regolamento e che tale aumento può essere richiesto fin dall'inizio dell'attuazione del programma operativo pluriennale e non necessariamente entro la fine dell'annualità in cui è stata completata l'attuazione degli interventi collegati ai sei obiettivi.

Per quanto concerne **il paragrafo 5** del medesimo articolo **52**, la DG Agri ha precisato che l'aumento dei limiti all'80% si applica a tutte le spese, connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) ed f), del Regolamento (UE) 2021/2115, sostenute durante l'attuazione del Programma Operativo.

Pertanto, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale vigente in materia di misure ambientali, l'Organismo pagatore può beneficiare della facoltà prevista dall'articolo 52, paragrafo 5, per ciascuna annualità del Programma Operativo (compresa la prima annualità di attuazione del progetto), fermo restando il rispetto del vincolo del 20% da verificare a conclusione del PO pluriennale.

Si raccomanda agli Enti e agli Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente informativa nei confronti di tutti gli interessati.

Il Dirigente
Ermelinda Venuta

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005